



N. 36.

Legge che approva il nuovo patto colonico.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle facoltà Concesse Ci dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 27 Giugno 1945;

Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo: Natura del contratto

Art. 1.

Il contratto di colonia nella Repubblica di San Marino è regolato dal presente capitolato, dallo Statuto agrario e dalla consuetudine in quanto le disposizioni di quello e di questa non contrastino con le norme del capitolato stesso.

Art. 2.

Per locatore s'intende chi essendo proprietario, affittuario o enfiteuta concede il fondo a colonia.

Per conduttore o colono s'intende l'intera famiglia dei lavoratori del fondo dipendente del capo reggitore che unicamente la rappresenta come diretto contraente e come tacito irrevocabile mandatario, sia in giudizio che fuori per tutto quanto riguarda l'azienda agricola ed i rapporti col locatore ed i suoi agenti.

Il locatore o chi per esso tratta gli affari della colonia col solo reggitore.

Gli accordi presi dal locatore col reggitore impegnano l'intera famiglia colonica, la quale deve concorrere solidalmente all'esecuzione dei lavori necessari alla coltivazione del fondo. L'esercizio della locazione deve essere condotto con spirito di collaborazione fra le parti. Il locatore, previa verifica da parte della Commissione Agraria, ha il diritto di fare eseguire a spese del conduttore i lavori inerenti alla colonia, quando il colono decisamente si rifiuti di compierli o comunque non li compia a tempo debito, e conforme alle buone norme agrarie..

Art. 3.

E' istituita una Commissione Sindacale conciliativa per dirimere le vertenze che potessero insorgere fra le parti. Essa è composta di un rappresentante dei lavoratori della terra, di un rappresentante dell'organizzazione padronale di un presidente delegato dalla Commissione Agraria.

Art. 4.

La Commissione Agraria, oltre alle mansioni di cui al Regolamento 31 Marzo 1908, ha anche quelle che le sono demandate dalla presente legge.

Art. 5.

Le vertenze non risolte in sede sindacale conciliativa verranno deferite ad una Commissione Arbitrale presieduta dal Commissario della Legge e composta di due rappresentanti rispettivamente designati dalla Federazione dei Lavoratori della terra e dalla organizzazione padronale.

Art. 6.

E' nulla qualsiasi convenzione recante disposizioni contrarie al presente patto.

Art. 7.

Il contratto di colonia è per tempo indeterminato e può decorrere dal 15 Maggio oppure dal 30 Settembre.

L'escomio deve essere dato almeno sei mesi prima del termine del contratto.

L'escomio per ambo le parti deve ottenere la preventiva approvazione della Commissione Agraria.

La disdetta al reggitore vale per tutta la famiglia colonica.

Coltura del fondo

Art. 8.

La concessione della casa colonica è assolutamente gratuita. I locali abitabili saranno proporzionati al numero dei componenti la famiglia colonica che è tenuta alla buona manutenzione dei medesimi.

I fabbricati rustici debbono essere tenuti in buone condizioni di manutenzione allo scopo di conservare la normale efficienza produttiva del fondo. La Commissione Agraria visiterà annualmente le case coloniche per constatarne l'abitabilità, conformemente alle norme igieniche vigenti e alla efficienza nei riguardi del disimpegno delle attività dell'azienda stessa.

Art. 9.

Ogni obbligo di speciali opere gratuite del conduttore a vantaggio del locatore è soppresso.

Art. 10.

Il conduttore deve:

- a) coltivare il fondo da uomo dabbene e con tecnica razionale;
- b) aver cura di mantenerlo in efficienza;
- c) custodirlo, difenderlo, denunciarle immediatamente al locatore qualunque atto intrapreso, o probabile a verificarsi, in danno e a molestia del fondo stesso;

d) impedire che si interrino i confini, si aprano passaggi, si stabiliscano servitu'.

Art. 11.

E' vietato al conduttore senza speciale autorizzazione del locatore:

- a) di fare carreggi a suo esclusivo vantaggio o comunque di usare bestiame per lavori estranei al fondo;
- b) di sottoporre a qualsiasi lavoro il bestiame durante il periodo di garanzia per l'acquisto, pena il risarcimento dei danni provenienti da tale infrazione;
- c) di prestare opere fuori del terreno a lui consegnato a colonia, e di coltivare terreni di terzi, salvo scambio di mano d'opera;
- d) di spostare dal fondo la benché minima quantità di prodotti, se non dopo fatto l'accertamento e la divisione definitiva;
- e) di dare alloggio, anche temporaneo, agli estranei alla famiglia colonica e al bestiame altrui.

Art. 12.

La legna da taglio dovrà essere abbattuta non piu' tardi del 25 marzo se la stagione lo permette.

Art. 13.

Nel caso di nuove piantagioni, determinate da atterramenti, qualora non venga diminuita la superficie coltivabile, il conduttore non ha diritto ad alcun indennizzo.

Se la superficie del fondo dovesse diminuire in seguito a vendita, il colono avrà diritto di essere indennizzato delle stime qualunque sia la superficie sottratta.

Art. 14.

Quando nella famiglia del conduttore non vi siano persone capaci di eseguire la potatura razionale degli alberi da frutto, degli olivi e dei gelsi, è riservata la facoltà al locatore di assumere per questo lavoro operai specializzati. La spesa verrà sostenuta a metà fra il locatore e il conduttore.

Art. 15.

Nessuna delle due parti può, senza il consenso dell'altra, vendere derrate di comune interessenza, vendere, acquistare o permutare bestie, o andare con queste a fiere o a mercati. In caso di contrasto fra le parti deciderà la Commissione Agraria.

Riparto delle Spese dei Prodotti e delle Rendite

Art. 16.

Il locatore paga le tasse in vigore e deve rispondere per metà del trasporto della breccia; se il fondo è privo di bestiame da lavoro, il conduttore sarà esonerato dalla spesa per la breccia che andrà a

carico del locatore salvo che fra le bestie non vi siano quelle da guadagno, nel qual caso la spesa stessa sarà divisa a metà fra le parti.

Art. 17.

La divisione delle spese è stabilita come appresso:

- a) sono a metà le spese per i concimi naturali e chimici;
- b) sono a carico del colono le spese di coltivazione ordinaria del terreno, nonché la raccolta dei prodotti;
- c) sono a carico del locatore le spese dei medicinali per il bestiame e le assicurazioni incendi dei fabbricati;
- d) le spese per i nuovi impianti saranno per i primi tre anni a carico del locatore come pure quelle pel sostegno del filo e per il filo di ferro per le viti;
- e) le spese per le canne sono a metà;
- f) le spese per lo zolfo ed il solfato sono a carico del locatore, se la solforatrice ed irroratrice sono di proprietà del locatore le spese suddette per un terzo stanno a carico del colono.

Art. 18.

Ciascuno dei contraenti potrà per conto proprio assicurare contro la grandine la sua parte di qualsiasi raccolto. Qualora però il colono sia in debito verso il locatore, questi avrà il diritto e anche l'obbligo nel caso che il colono lo richieda, di assicurare anche la parte colonica del frumento.

Art. 19.

Il noleggio delle bestie da lavoro è a metà fra le parti.

Se mancassero animali da lavoro, la spesa di trasporto delle derrate padronali sarà a metà fra le parti.

Art. 20.

Spettano al colono il trasporto dei fieni, paglie, ingrassi, sementi e tutto ciò che possa occorrere per la coltivazione del fondo e per il governo del bestiame entro il territorio della Repubblica, il trasporto dei prodotti spettanti al locatore medesimo o condotti direttamente al luogo di smercio nel territorio della Repubblica. Per i trasporti fuori del territorio il colono avrà diritto a un compenso che verrà stabilito fra le due parti. Lo stesso criterio si eseguirà per i trasporti delle cose padronali.

Le spese per il trasporto dei prodotti indivisi, quando siano affidati a terzi, saranno sostenuti a metà fra le parti.

Art. 21.

Il colono dovrà avere i seguenti attrezzi: piccoli attrezzi, birocci, estirpatori, aratro destro e sinistro. Il proprietario dovrà avere: trinciaforaggi, seminatrice, tini, torchio ed accessori di cantina.

Nel caso che uno o tutti gli attrezzi che debbono fare carico al locatore siano di proprietà del colono la Commissione Agraria stabilirà volta per volta il prezzo del noleggio.

Art. 22.

Le macchine agrarie procurate dal locatore mosse da forza inanimata, come seminatrici, mietitrici, spandiconcime, saranno tenute e riparate a spese del locatore stesso, salvo i guasti arrecati per malo uso che, previo accertamento, saranno a carico di chi li ha cagionati.

Art. 23.

Il bestiame di dotazione del fondo deve essere proporzionato ai bisogni del lavoro e all'estensione del fondo.

Art 24.

L'utile del bestiame, sia questo di proprietà del locatore, sia a metà fra le parti, deve essere suddiviso in ragione di 3/5 al conduttore e di 2/5 al locatore. In caso di perdita, questa deve essere suddivisa in ragione di 2/5 al conduttore e 3/5 al locatore.

In caso di mortalità se il bestiame è di proprietà del locatore, la perdita sarà sostenuta per l' 80% dal locatore e per il 20% dal colono.

In caso di valorizzazione della lira nella vendita del bestiame di proprietà del locatore la rimessa o il guadagno sono considerate a seconda il valo

23;15

Art. 25.

Le spese per la trebbiatura dei cereali sono a carico del locatore.

Il vitto per la squadra e per tutto il personale addetto alla trebbiatura è a carico del colono.

23;15

Art. 26.

La ripartizione dei prodotti agricoli e delle rendite ottenute dalle industrie e dagli allevamenti esercitati in conto comune sul fondo sarà fatta come segue: per i terreni meno fertili il 66% al colono;

per i terreni di media fertilità il 63% al colono; per i terreni di maggior rendimento il 60% al colono. Così pure la divisione di tutti gli altri prodotti, eccetto il prodotto delle olive, che sarà diviso a metà fra le due parti.

23;15

Art. 27.

La ripartizione della legna sarà regolata dalla Commissione Agraria, la quale avrà il compito di dare tutti i dovuti dettagli.

23;15

Art. 28.

La surrogazione parziale di piante di viti atterrate, per caso fortuito o per assecchimento, sarà eseguito dal colono.

Regalie

23;15

Art. 29.

Al locatore verranno corrisposte le seguenti regalie;

- a) per podere da uno a cinque ettari di superficie n. 2 capponi per Natale e n. 20 uova all'anno;
- b) per podere di superficie superiore a cinque ettari n. 2 capponi a Natale, n. 2 galline a Carnevale e n. 30 uova all'anno.

In caso di mortalità dei polli non sarà dovuto nulla.

23;15

Art. 30.

Le spese per l'acquisto del maiale saranno a carico del locatore; le spese successive verranno divise a metà fra le parti e il maiale verrà diviso a metà.

Se entro il 31 marzo il padrone non avrà provveduto all'acquisto del maiale, il contadino avrà diritto di fare l'acquisto di sua iniziativa.

23;15

Art. 31.

Entro il 31 marzo di ogni anno dovranno chiudersi i conti colonici, previa stima del bestiame ai prezzi correnti.

Questi dovranno essere approvati e sottoscritti dalle parti entro il 30 Aprile di ogni anno. Tanto il locatore quanto il colono dovranno tenere il libretto dei conti colonici dove anno per anno saranno notate le partite di dare e avere.

Il locatore è in obbligo di corrispondere gli acconti che il colono richiede sul proprio conto colonico.

23;15

Art. 32.

All'uscita del fondo, il conduttore riscuoterà la sua parte di utile, dal giorno in cui verrà fatta la consegna del bestiame in mano del locatore o del nuovo conduttore.

23;15

Art. 33

I lavori estranei alla normale conduzione del fondo e cioè: bonifiche, sistemazione di terreni, piantagioni, disboscamenti, molitura dell'olio e simili, dovranno essere affidati alle organizzazioni dei braccianti.

23;15

Art. 34

Il locatore ha l'obbligo di fare effettuare la bonifica dei propri terreni in base a quanto verrà stabilito dalla Commissione Agraria. Le spese sono tutte a suo carico, salvo eventuali condizionati interventi del Governo.

Disposizione transitoria

Entro due mesi dall'approvazione del presente Patto Colonico debbono essere eseguiti tutti i conti arretrati tra il locatore ed il conduttore.

Nel caso che il proprietario intendesse affittare il proprio podere dovrà dare la precedenza al colono coltivatore del podere stesso.

Il presente patto colonico entra in vigore dal giorno della sua approvazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 Giugno 1945 (1644 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Alvaro Casali - Vittorio Valentini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini